

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 121

Il Giorno 08 Luglio 2025, alle ore 12,50 si riunisce presso la sala sita nei pressi della Sala del Presidente del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,50;

Il Vice Presidente Dario Scaletta assente, in sua sostituzione presente la consigliera Piera Alagna ore 12,50;

Marino Pietro ore 12,50;

Paola Caltagirone Assente;

Bonanno Giuseppe ore 12,50 ;

Giorgio Randazzo ore 12,50;

Brigida Mineo ore 13,00 ;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,50.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione";
- 4) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 5) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2)" redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione

Il Presidente, unitamente alla commissione, prosegue nella stesura del regolamento procedendo con la lettura e trascrizione degli art. 8 rubricato "smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi", art. 9 "Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro", art. 10

Servitù fognaria", art. 11 "Allacciamento alla Pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili", ed infine l'art 12 "scarichi Vietati".

Art. 8

Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi

Il Sindaco potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se sarà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dalla legge n. 319/76 nel caso di recapito in acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Sindaco imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

Art. 9

Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Sindaco potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili. La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

Art. 10

Servitù fognaria

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dal Sindaco.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

Art. 11

Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi
e produttivi assimilabili a civili

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

Per le attività da svolgere in locali con impianto di scarico già esistenti, qualora la realizzazione su suolo pubblico del pozzetto di campionamento, comporti costosi lavori di modifica dello stesso impianto, ad insindacabile giudizio del personale dell'ufficio tecnico che istruisce la pratica, può essere autorizzata la realizzazione del pozzetto all'interno del locale stesso, in luogo facilmente accessibile.

Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del Decreto legislativo n. 152/99, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definite ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 152/99.

Art. 12

Scarichi vietati

E' vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

La consigliera Piera Alagna ed il Consigliere Giuseppe Bonanno escono dalla Commissione alle ore 13,30.

Alle ore 13,50 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Mercoledì 09 Luglio ore 12,00.

Piera Alagna

Giorgio Randazzo

Avv. Pietro Ferro

